

ALLEGATO "A"
STATUTO
"NOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE CRISTIANA APS"

Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato **"Nova Associazione Musicale Cristiana - Associazione di promozione sociale"**, in breve anche

"Nova Associazione Musicale Cristiana APS".

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica e apolitica. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale. È regolata dalle regole del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

1.3 L'Ente è la continuazione dell'Associazione già denominata "NOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE CRISTIANA ONLUS". A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione integra nella propria denominazione l'acronimo "APS" (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce parte integrante e che dovrà essere utilizzato in ogni segno distintivo, atto e comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Alvignano (CE) nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo mentre il trasferimento in Comune diverso richiede la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Ente intende promuovere il messaggio cristiano attraverso la musica e l'arte, ponendo particolare attenzione al sostegno delle persone svantaggiate e in condizione di disagio sociale, economico o fisico.

3.2 L'Associazione esercita le proprie attività nei seguenti ambiti (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017):

Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

Lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

3.3 Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione propone e organizza:

- Spettacoli musicali, festival, mostre ed eventi artistici anche a carattere rievocativo;
- Strutture editoriali e discografiche nel settore musicale per la divulgazione delle attività dell'ente;
- Servizi e iniziative per il miglioramento delle condizioni morali dei cittadini e per l'affermazione dei valori della democrazia attraverso l'espressione artistica.

3.4 L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili e immobili da destinare all'attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

3.5 Inoltre l'Associazione potrà:

- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività musicali, culturali e ricreative anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di

verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative musicali, ricreative e culturali;

- Allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni musicali, culturali, ricreative, riversando la somministrazione ai propri soci e solo occasionalmente a terzi;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le normative fiscali vigenti.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3.6 L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017.

3.7 L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti e/o Associazioni, sia pubblici che privati, e collegarsi ad Organizzazioni Nazionali che abbiano le stesse finalità, anche promuovendo accordi di collaborazione con realtà italiane ed estere.

3.8 Le attività sono svolte prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo; possono essere rimborsate solo le spese vive effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori nei limiti previsti per le Associazioni di Promozione Sociale dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è composto:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività sono:

- quote di iscrizione (una tantum) e quote associative annuali;
- contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- elargizioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di interesse generale (Art. 5 CTS) e da attività diverse, strumentali e secondarie (Art. 6 CTS);
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi (Art. 7 CTS);
- contributi di enti pubblici, dell'Unione Europea, di organismi internazionali o di soggetti privati;
- rendite patrimoniali.

4.3 Il Consiglio Direttivo delibera sull'accettazione delle elargizioni e sull'utilizzazione dei proventi, che deve avvenire in armonia con le finalità statutarie. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

4.4 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli avanzi di gestione devono essere riutilizzati

esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.6 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.7 Tutti i versamenti effettuati sono a fondo perduto; pertanto, in nessun caso (scioglimento, recesso, esclusione o decesso) si può dare luogo alla restituzione di quanto versato. Il versamento non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né quote indivise di partecipazione al patrimonio

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di promozione sociale.

5.2 Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

5.3 Sono associati dell'associazione: associati ordinari e associati onorari, secondo la seguente definizione:

- associati ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- associati onorari: le persone, enti o istituzioni che il Consiglio ha facoltà di nominare.

5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.6 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diritti ed obblighi degli associati

5.8 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.9 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

5.10 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.11 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

Ammissione, esclusione e recesso

5.12 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, valutata la domanda in base ai requisiti statutari e ai principi di non discriminazione, delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni.

5.13 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per dimissioni;

- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

5.14 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto motivato. La delibera deve essere comunicata all'interessato e deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

5.15 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale. È escluso qualsiasi rimborso della quota o dei contributi versati.

5.16 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;
- l'Organo di controllo (nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Codice o per volontà dell'Assemblea);

- l'Organo di revisione (nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Codice o per volontà dell'Assemblea).

6.2 Le cariche sociali sono svolte prevalentemente a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Eventuali compensi individuali devono essere proporzionati all'attività svolta e non possono superare i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore per gli enti operanti in analoghi settori.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.4 Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carica in regime di prorogatio fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati in forma cartacea e/o informatica all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre può essere pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza), purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati in prima convocazione.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;

- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- la trasformazione, la fusione, la scissione;
- lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.14 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.8. Consiglio Direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante può essere occupato dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9. Presidente

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art.10. Vice Presidente

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11. Segretario - Tesoriere

11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 10.3.

11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art.12. Libri dell'associazione

L'Associazione tiene i libri obbligatori prescritti dalla legge e dal Codice del Terzo Settore, tra cui:

- il Libro degli Associati;
- il Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro verbali dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione (ove istituiti);
- Il Libro dei volontari (ove presenti).

12.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione.

13.1 L'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche in forma monocratica, al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice o qualora lo ritenga opportuno. Ai componenti si applica l'art. 2399 c.c. e devono essere scelti tra le categorie di professionisti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

13.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e solidaristiche.

13.3 Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione. L'Organo di controllo può esercitare la revisione legale qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.4 I membri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. L'Organo relaziona annualmente all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 14. Bilancio di esercizio

14.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile (o entro il 30 giugno in casi eccezionali motivati).

14.3 Il bilancio deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Codice e secondo i modelli ministeriali vigenti. Deve essere depositato presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

14.4 Nella relazione di missione (o in calce al rendiconto per cassa), il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte ai sensi dell'art. 6 del Codice.

14.5 Al superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 14 del Codice, l'Associazione redige, pubblica e deposita il Bilancio Sociale secondo le linee guida ministeriali.

Art.15. Avanzi di gestione

15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse. Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.17. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e modificazioni da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 18. Foro Competente

18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Santa Maria Capua Vetere. Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 19. Regolamenti

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Art. 20. Volontariato e lavoro nell'Associazione

20.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.

20.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice. Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 21 Responsabilità violazioni amministrative

21.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato,

in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

21.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D. Lgs. 472.

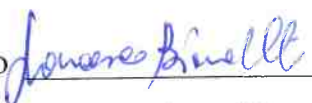
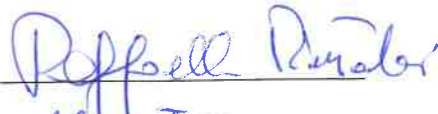
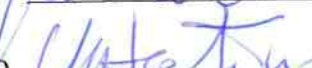
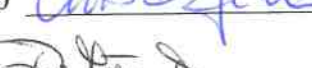
21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 22. Legge applicabile

22.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Alvignano (CE) il 14/03/2026.

Firma degli aderenti all'Associazione.

Biondillo Francesco		Piantadosi Raffaella	
Biondillo Antonio		Vitelli Carolina	
Maiello Vincenzo		Biondillo Annalisa	
Sorrentino Umberto		De Vico Andrea	
Di Matteo Domenico		Valentino Maria Giuseppa	